

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata

"FBS S.P.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

La Società fa parte del "Gruppo Banca IFIS". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2

Sede - Comunicazioni ai soci

La Società ha la sede legale e la Direzione Generale in Milano.

Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Per quanto concerne i rapporti tra la Società e i soci e i rapporti tra soci derivanti dal presente Statuto, ai fini delle comunicazioni i recapiti di ciascun socio sono quelli risultanti dal libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

Articolo 3

Durata


La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- (a) gestione, tutela e recupero di crediti per conto terzi ed in conto proprio, nei confronti di soggetti residenti in Italia e/o all'estero, nonché riscossione e servizi di cassa e di pagamento anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti (*securitization*)



ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti e degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico Bancario;

(b) ogni altra attività finanziaria consentita, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico) nonché ogni attività strumentale e/o connessa alle attività finanziarie svolte;

(c) acquisto e cessione *pro-soluto* a titolo oneroso di crediti singoli e/o di blocchi di crediti e/o di portafogli di crediti anche ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario;

(d) assunzione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività connesse e strumentali allo scopo sociale della Società e nei limiti previsti dalla Legge.

La Società può, inoltre, esercitare, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente, ulteriori attività strumentali o connesse alle attività finanziarie effettivamente esercitate. In via esemplificativa e non esaustiva, rientrano fra tali attività:

(i) attività di consulenza, ristrutturazione e creazione di servizi e strutture esterne (*outsourcing*) relativamente alla gestione del recupero dei crediti;

(ii) valutazioni forfettarie ed analitiche di portafogli di crediti;

(iii) per conto proprio e/o tramite proprie partecipate, collegate e/o consociate anche estere, assumere e concedere a terzi, nei limiti previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile, mandati per la gestione di crediti, sottoscrivendo all'uopo i relativi contratti;

(iv) per conto proprio e/o tramite proprie partecipate, collegate e/o consociate anche estere, ed anche per conto di terzi, curare la creazione, lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di procedure informatiche relative all'attività svolta;

(v) acquistare, gestire e vendere immobili ad uso strumentale, per l'esercizio dell'attività sociale.

Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico e ogni altra attività vietata dalla legge.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) suddiviso in numero 7.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna (le azioni della Società come di tempo in tempo emesse, le "Azioni") di cui:

- (a) numero 6.300.000 (sei milioni trecentomila) Azioni di categoria "A" (le "Azioni A");
- (b) numero 525.000 (cinquecentoventicinquemila) Azioni di categoria "B" (le "Azioni B");
- (c) numero 175.000 (centosettantacinquemila) Azioni di categoria "C" (le "Azioni C").

Il capitale sociale può essere liberato anche con il conferimento di beni diversi dal denaro.

Articolo 6

Azioni

Le Azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono nominative ed indivisibili.

La rappresentanza di Azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali spetta in virtù dell'iscrizione nel libro dei soci.

Le Azioni A, le Azioni B e le Azioni C sono fornite degli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni ordinarie ai sensi di legge, fatti salvi i rispettivi diritti speciali qui di seguito menzionati.

Le Azioni A sono fornite dei diritti speciali ad esse attribuiti dagli Articoli 10 e 12 in relazione ai trasferimenti di Azioni nonché dei diritti speciali ad esse attribuiti dagli Articoli 21, 23 e 29 in relazione alla nomina degli organi e delle cariche sociali.

Le Azioni B sono fornite del diritto speciale ad esse attribuito dall'Articolo 11 in relazione ai trasferimenti di Azioni nonché dei diritti speciali ad esse attribuiti dagli Articoli 21, 23 e 29 in relazione alla nomina degli organi e delle cariche sociali.

Le Azioni C sono fornite unicamente del diritto speciale ad esse attribuito dall'Articolo 11 in relazione ai trasferimenti di Azioni.

Le azioni di una medesima categoria conferiscono uguali diritti ai loro possessori.

Ogni Azione dà diritto ad un voto, salvi i diritti speciali che sono rispettivamente attribuiti alle Azioni A o alle Azioni B o alle Azioni C.

In nessun caso un socio può detenere contestualmente Azioni appartenenti a categorie diverse.

In caso di trasferimento di Azioni da un socio titolare di Azioni di una categoria ad altro socio titolare di Azioni di categoria diversa o a società da quest'ultimo Controllate, le



Azioni trasferite saranno automaticamente convertite in Azioni della medesima categoria di quelle già in possesso del socio cessionario.

Inoltre, in caso di trasferimento di Azioni A o di Azioni B a terzi non soci, le Azioni trasferite saranno automaticamente convertite in Azioni C, fatta eccezione per il caso in cui detto trasferimento avvenga a favore di società Controllate dal cedente o sia altrimenti un trasferimento consentito ai sensi di questo Statuto.

La conversione delle Azioni ai sensi del presente Statuto non costituisce causa di recesso. Nel caso di aumento del capitale si applicano le disposizioni che seguono.

(a) Qualunque aumento di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione dovrà essere effettuato mediante emissione di nuove Azioni A, Azioni B e Azioni C in misura proporzionale alle Azioni A, Azioni B e Azioni C esistenti al momento della delibera di aumento di capitale. In caso di tale aumento di capitale:

(i) le Azioni A di nuova emissione sono riservate in opzione ai soci titolari di Azioni A in proporzione alle Azioni A dagli stessi possedute alla data della delibera di aumento di capitale; le Azioni B di nuova emissione sono riservate in opzione ai soci titolari di Azioni B in proporzione alle Azioni B dagli stessi possedute alla data della delibera di aumento di capitale; e le Azioni C di nuova emissione sono riservate in opzione ai soci titolari di Azioni C in proporzione alle Azioni C dagli stessi possedute alla data della delibera di aumento di capitale;

(ii) le Azioni di nuova emissione appartenenti a ciascuna categoria di Azioni, ove non sottoscritte dai rispettivi titolari dei diritti di opzione, devono essere offerte in prelazione agli altri soci, anche se titolari di Azioni di diversa categoria, i quali potranno esercitare detto diritto di prelazione di cui al terzo comma dell'articolo 2441 del codice civile, in proporzione al numero di Azioni da questi possedute, restando tuttavia inteso che il socio che abbia esercitato il suddetto diritto di prelazione riceverà Azioni di nuova emissione automaticamente convertite nella stessa categoria delle Azioni da esso possedute alla data di esercizio di tale diritto di prelazione.

(b) Qualunque aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione è effettuato mediante emissione di:

(i) Azioni A, se riservato a soggetti che, alla data della delibera di aumento di capitale, siano già titolari di Azioni A o siano società Controllate da soci titolari di Azioni A;

- (ii) Azioni B, se riservato a soggetti che, alla data della delibera di aumento di capitale, siano già titolari di Azioni B o siano società Controllate da soci titolari di Azioni B;
- (iii) Azioni C, se riservato a soggetti che, alla data della delibera di aumento di capitale, siano già titolari di Azioni C ovvero non siano titolari né di Azioni A né di Azioni B ovvero non siano società Controllate da soci titolari di Azioni A o di Azioni B.

Articolo 7

Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni non convertibili o convertibili in Azioni nei limiti e secondo le modalità di legge.

Le obbligazioni convertibili in Azioni sono nominative. Le obbligazioni non convertibili in Azioni possono essere al portatore.

Nel caso di obbligazioni convertibili in Azioni, alla emissione di tali obbligazioni convertibili e alle Azioni di nuova emissione derivanti dalla loro conversione si applicano le disposizioni del precedente Articolo 6, con gli adattamenti del caso.

Articolo 8

Trasferimenti di Azioni e altri Titoli

Il trasferimento di Azioni, obbligazioni convertibili in Azioni e diritti di opzione per la sottoscrizione di Azioni e/o di obbligazioni convertibili in Azioni della Società (collettivamente, i "Titoli") è regolato dalle disposizioni che seguono.

Le Azioni e gli altri Titoli della Società sono liberamente trasferibili per successione per causa di morte, senza che tale trasferimento determini l'automatica conversione delle Azioni in questione in altra categoria.

Le Azioni e gli altri Titoli sono trasferibili per atto tra vivi, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12 di questo Statuto.

Ai fini del presente Statuto, con riferimento al trasferimento di Azioni o altri Titoli per atto tra vivi:

- (a) il termine "trasferimento", o "trasferire" e qualsiasi forma derivata significa qualsiasi negozio o atto *inter vivos*, anche a titolo gratuito (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l'impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita in blocco, la vendita forzata, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d'azienda, l'affitto, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta, il risultato del trasferimento (anche a termine o

fiduciario, fatta eccezione esclusivamente per l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari) o dell'impegno al trasferimento (anche a termine o fiduciario) a terzi o ad altri soci della proprietà o della nuda proprietà delle Azioni o dell'interesse economico o di diritti inerenti le Azioni o insistenti sulle medesime (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pegno, l'usufrutto ed in genere diritti amministrativi o patrimoniali sulle Azioni);

(b) il termine "Controllo" significa la situazione contemplata dall'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2, del codice civile, e i termini "Controllata" e "Controllante" sono interpretati di conseguenza;

(c) il termine "Trasferimenti Consentiti", significa (i) quanto alle Azioni e agli altri Titoli di cui sia titolare una persona giuridica, il loro trasferimento in favore di società Controllata da tale persona giuridica; (ii) quanto alle Azioni e agli altri Titoli di cui sia titolare una persona fisica, il loro trasferimento in favore del coniuge e/o di parenti fino al primo grado di parentela di tale persona fisica, o in favore di società Controllata da tale persona fisica o di società Controllata dalla stessa unitamente al proprio coniuge e/o a propri parenti fino al primo grado; e (iii) i trasferimenti di Azioni B o di Azioni C in favore di titolari di Azioni A.

Articolo 9

Periodo di intrasferibilità

I titolari di Azioni B e i titolari di Azioni C non potranno trasferire, in tutto o in parte, le Azioni B o le Azioni C dagli stessi rispettivamente detenute di tempo in tempo nella Società fino allo scadere del 3° (terzo) anno successivo alla data del 7 gennaio 2019, fatta eccezione per: (i) i trasferimenti *mortis causa*; (ii) i Trasferimenti Consentiti ai sensi di questo Statuto; (iii) i trasferimenti attuati a seguito dell'esercizio del Diritto di Covendita previsto dal successivo articolo 11 o dell'Obbligo di Covendita previsto dal successivo articolo 12.

Successivamente alla scadenza di tale periodo di intrasferibilità, le Azioni B e le Azioni C potranno essere trasferite nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto.

Articolo 10

Diritto di Prelazione

Una volta terminato il periodo di intrasferibilità di cui all'Articolo 9 che precede, e fatta eccezione per i trasferimenti *mortis causa* e i Trasferimenti Consentiti ai sensi di questo Statuto i trasferimenti per atto tra vivi di Azioni B o di Azioni C sono soggetti al diritto di prelazione qui di seguito previsto (il "Diritto di Prelazione").

Qualora qualsiasi titolare di Azioni B o titolare di Azioni C (l'uno o l'altro, l'"Azionista Venditore") intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni B o le proprie Azioni C (le "Azioni in Offerta"), tale Azionista Venditore sarà tenuto ad offrire le Azioni in Offerta in prelazione agli azionisti titolari di Azioni A (gli "Azionisti Oblati") inviando loro una comunicazione scritta (la "Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista Venditore") che dovrà:

- (a) specificare (i) il numero di Azioni in Offerta, (ii) il nome o la denominazione del soggetto che intende acquistare le stesse o rendersene altrimenti cessionario (il "Previsto Acquirente") (iii) tutti i termini essenziali pattuiti con il Previsto Acquirente, incluso il corrispettivo proposto in denaro o in natura, le eventuali condizioni sospensive o risolutive (condizioni che non potranno riguardare il finanziamento per l'operazione né la valutazione discrezionale di verifiche di *due diligence*) e (iv) la data prevista per il perfezionamento del trasferimento;
- (b) nel caso in cui tali termini prevedano un corrispettivo diverso da un prezzo interamente in denaro ovvero non prevedano alcun corrispettivo, trattandosi di atto di liberalità o a titolo gratuito, indicare il controvalore in denaro del previsto trasferimento ed essere corredata da perizia di un esperto indipendente scelto tra banche d'affari di primaria reputazione a livello nazionale e/o internazionale a conferma di tale controvalore;
- (c) specificare che la Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista Venditore costituisce offerta dell'Azionista Venditore nei confronti degli Azionisti Oblati ad acquistare le Azioni in Offerta ai termini e condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista Venditore e che tale offerta è irrevocabile fino alla scadenza del termine previsto per la Comunicazione di Esercizio della Prelazione di cui al paragrafo che segue.

Gli Azionisti Oblati che intendano esercitare il Diritto di Prelazione sulle Azioni in Offerta dovranno darne comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista Venditore (la

"Comunicazione di Esercizio della Prelazione") all'Azionista Venditore e per conoscenza agli altri Azionisti Oblati; in tale lettera dovrà essere manifestata irrevocabilmente la volontà di acquistare tutte, e non meno di tutte, le Azioni in Offerta. Qualora uno o più Azionisti Oblati esercitino il Diritto di Prelazione, le Azioni in Offerta dovranno essere ripartite fra gli stessi in misura proporzionale al numero di Azioni A possedute da ciascuno di essi rispetto al totale delle Azioni A possedute da tutti gli altri Azionisti Oblati che abbiano manifestato l'intenzione di acquistare le Azioni in Offerta. Decorso il periodo di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista Venditore senza che sia stato esercitato il Diritto di Prelazione nei termini di cui sopra, tali Azioni in Offerta potranno essere trasferite al Previsto Acquirente, purché detto trasferimento sia perfezionato nei termini ed alle condizioni indicate nell'offerta allegata alla Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista Venditore, entro e non oltre il successivo tra (i) 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza del termine stabilito per l'invio della Comunicazione di Esercizio della Prelazione, e (ii) 30 (trenta) giorni lavorativi dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust e/o regolamentari, ove necessarie.

Articolo 11

Diritto di Covendita (*Tag Along*)

Qualora uno o più titolari di Azioni A intendano trasferire (singolarmente o collettivamente, l'"Azionista A Venditore") in favore di soggetti che non siano titolari di Azioni A o non siano società Controllate da titolari di Azioni A (i "Soggetti Terzi") un numero di Azioni che, considerato singolarmente o sommato a precedenti trasferimenti a Soggetti Terzi, comporti che il o più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della Società risulti trasferito a Soggetti Terzi, l'Azionista A Venditore sarà tenuto ad inviare ai titolari di Azioni B e ai titolari di Azioni C una comunicazione di trasferimento (la "Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista A Venditore") indicante il nome o la denominazione del o dei Soggetti Terzi che intendono acquistare le Azioni A in questione o rendersene altrimenti cessionari (il "Terzo Acquirente") e tutti i termini essenziali del prospettato trasferimento, incluso il corrispettivo in denaro o in natura pattuito con il Terzo Acquirente.

Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista A Venditore, ciascuno dei titolari di Azioni B e dei titolari di Azioni C

potrà inviare una comunicazione (la "Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita") indicando il numero di Azioni B o il numero di Azioni C che rispettivamente intende trasferire in covendita ed impegnandosi irrevocabilmente a trasferire al Terzo Acquirente tali Azioni B o tali Azioni C, ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista A Venditore (il "Diritto di Covendita"). Una volta ricevuta la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita, l'Azionista A Venditore sarà tenuto a procurare il trasferimento al Terzo Acquirente, alle medesime condizioni, anche delle Azioni B e delle Azioni C per le quali abbiano ricevuto la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita.

Decorso il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista A Venditore ed in assenza della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita, le Azioni A potranno essere liberamente trasferite al Terzo Acquirente, purché detto trasferimento sia perfezionato nei termini ed alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento dell'Azionista A Venditore, entro e non oltre il successivo tra (i) 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza del termine stabilito per l'invio della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita, e (ii) 30 (trenta) giorni lavorativi dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni *antitrust* e/o regolamentari, ove necessarie.

Qualora il Terzo Acquirente decida di non acquistare le Azioni B e/o le Azioni C per le quali è stato esercitato il Diritto di Covendita, l'Azionista A Venditore potrà alternativamente decidere:

- (a) di non dar corso al trasferimento della propria partecipazione nella Società al Terzo Acquirente; ovvero
- (b) di ridurre la propria partecipazione da trasferirsi per una porzione equivalente alle Azioni B e alle Azioni C per le quali è stato esercitato il Diritto di Covendita al fine di perfezionare il trasferimento al Terzo Acquirente di un numero complessivo di Azioni pari a quello originariamente pattuito con il Terzo Acquirente.

Articolo 12

Obbligo di Covendita (*Drag Along*)

Qualora venisse formulata ad uno o più titolari di Azioni A che intendano trasferire le proprie Azioni A (sempre riferiti come l'"Azionista A Venditore") un'offerta vincolante ed irrevocabile per l'acquisto del 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società

da parte di Soggetti Terzi (sempre riferiti come il "**Terzo Acquirente**") e l'Azionista A Venditore accetti irrevocabilmente tale offerta, i titolari di Azioni B e i titolari di Azioni C nonché, ove ne ricorra il caso, gli altri titolari di Azioni A (gli uni e gli altri, gli "**Altri Azionisti**") avranno l'obbligo, a fronte di richiesta scritta da parte dell'Azionista A Venditore, di procedere al trasferimento di tutte le proprie Azioni congiuntamente all'Azionista A Venditore ai medesimi termini e condizioni (l'**"Obbligo di Covendita"**). Tale Obbligo di Covendita sussisterà a condizione che il corrispettivo proposto per detto trasferimento (i) sia interamente in denaro e uguale per tutte le Azioni e (ii) non sia inferiore al Valore di Liquidazione come definito al successivo articolo 15 di questo Statuto.

Articolo 13

Finanziamenti dei soci

La Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 14

Recesso

Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

Articolo 15

Valutazione

Ai fini di questo Statuto, per "**Valore di Liquidazione**" si intende il valore del 100% della Società determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, ossia tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue controllate e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni.

In caso di divergenze, la determinazione del Valore di Liquidazione sarà devoluta ad un esperto indipendente che opererà in qualità di arbitratore ai sensi dell'articolo 1349, comma 1 del codice civile (l'**"Arbitratore"**).

L'Arbitratore sarà (i) nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con una maggioranza degli amministratori che ricomprenda il voto favorevole di almeno due amministratori eletti dai titolari di Azioni B, ovvero (ii) in difetto di tale delibera, nominato su istanza di qualsiasi interessato dal Presidente del Tribunale di Milano.

In entrambe i casi la nomina dell'Arbitro sarà effettuata nell'ambito di una rosa di banche d'affari di primaria reputazione a livello nazionale e/o internazionale formata da quattro banche d'affari di cui (x) due designate dagli azionisti che rappresentino la maggioranza delle Azioni A e (y) due designate dagli azionisti che rappresentino la maggioranza delle Azioni B.

L'Arbitro renderà le proprie determinazioni applicando i criteri sopra indicati e le comunicherà mediante sintetico rapporto scritto comprensivo di motivazioni sommarie indirizzato alla Società, che lo metterà a disposizione degli azionisti, degli amministratori e dei sindaci.

Le determinazioni dell'Arbitro saranno considerate definitive e vincolanti per gli azionisti e per la Società, salvo i casi di manifesta iniquità e erroneità di cui all'articolo 1349, comma 1 del codice civile.

Le spese relative all'attività dell'Arbitro saranno a carico della Società.

ASSEMBLEA

Articolo 16

Luogo e termini di convocazione - Svolgimento

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel termine più lungo consentito ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate secondo le formalità di cui sopra, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il presidente dell'Assemblea darà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non intervenuti.

Articolo 17

Convocazione

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con avviso inviato, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi al recapito comunicato dai suddetti soggetti alla Società.

Articolo 18

Intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia, salve le limitazioni di legge.

Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, regolarne lo svolgimento nonché accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

Articolo 19

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione oppure, in sua assenza o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, da persona eletta dalla Assemblea. Il presidente sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 20

Maggioranze - Verbalizzazione

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con la presenza e la maggioranza di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, fatte salve le norme particolari nel seguito previste per la nomina degli organi sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria – comprese quelle relative all'aumento del capitale sociale – sono validamente adottate con la presenza e la maggioranza di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, salvo quanto segue.

Le deliberazioni di modifica del presente Statuto che limitino o eliminino i diritti speciali attribuiti dal presente Statuto a qualsiasi categoria di Azioni possono essere adottate solo se la maggioranza di cui sopra ricomprenda anche il voto favorevole della maggioranza delle Azioni della categoria in questione, da valersi quale assemblea speciale ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

Composizione, nomina degli amministratori e requisiti

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori da sette a nove, a seconda di quanto fissato dall'Assemblea ordinaria che li elegge.

Di tali amministratori:

- (a) tre amministratori sono nominati dall'Assemblea ordinaria con voto riservato ai soli titolari di Azioni B, a maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle Azioni B;
- (b) i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea ordinaria con voto riservato ai soli titolari di Azioni A, a maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle Azioni A.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina di alcuni o di tutti gli amministratori con le modalità sopra indicate, la nomina degli amministratori mancanti o di tutti gli amministratori avverrà ai sensi di legge.

Gli amministratori devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti per l'esercizio della carica.

L'Assemblea, con le maggioranze di cui sopra, valuta di volta in volta l'opportunità di nominare uno o più amministratori in possesso di requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile. Il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo a un amministratore non ne determina la decadenza. Gli amministratori indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Articolo 22

Durata - Cariche sociali

L'Assemblea elegge gli amministratori per un periodo di carica di tre esercizi, il tutto ai termini e condizioni indicati nel presente Statuto.

Gli amministratori sono rieleggibili e possono anche non essere soci.

Il Consiglio elegge un presidente tra i suoi membri, se questi non è stato nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio attribuisce ad uno degli amministratori la carica e le funzioni di amministratore delegato.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

Il presidente promuove la dialettica consiliare e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e garantisce l'equilibrio di poteri tra funzioni gestorie e funzioni di controllo, ponendosi come interlocutore della Capogruppo, quale promotore dell'adozione, dell'aggiornamento e dell'adeguamento al regolamento di gruppo da parte della Società, nonché della positiva ricezione delle disposizioni impartite dalla Capogruppo alle componenti del "Gruppo Banca IFIS" in merito all'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia.

Articolo 23

Cessazione e sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi di legge:

(a) da parte del Consiglio di amministrazione in via di cooptazione nella persona designata in tempo utile a tale scopo, in forma scritta senza necessità di delibera dell'Assemblea speciale, dai soci titolari della maggioranza della categoria di Azioni che ha determinato la nomina dell'amministratore cessato dalla carica;

(b) in mancanza di tale cooptazione ovvero successivamente, da parte dell'Assemblea, nel rispetto dei diritti di nomina di cui al precedente Articolo 21.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, che nomina il nuovo organo amministrativo.

Articolo 24

Adunanze - Convocazione - Presidenza - Svolgimento Maggioranze - Verbalizzazione

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo.

La convocazione del Consiglio è fatta dal presidente o dall'amministratore delegato, o loro delegati, con avviso scritto fatto pervenire a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi agli indirizzi risultanti dai libri sociali per fax o posta elettronica o altro mezzo equivalente almeno tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

In mancanza di convocazione le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori in carica e della maggioranza dei sindaci effettivi in carica, purché comunque tutti gli aventi diritto ad intervenire siano previamente informati.

Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche con utilizzo di mezzi di tele/video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro consigliere indicato a maggioranza dal Consiglio.

Anche se non siano nominati quali amministratori, partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, su invito del presidente del Consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato, il direttore generale e i condirettori generali, senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le delibere del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione.

I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 25

Remunerazione e rimborsi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

Articolo 26

Poteri di gestione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di disposizioni di legge o regolamentari, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le delibere riguardanti il modello di business, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di amministrazione, ferma rimanendo la competenza concorrente dell'Assemblea straordinaria a deliberare sulle stesse materie, le deliberazioni concernenti:

- (a) la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 del codice civile e la scissione nel medesimo caso, richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile;
- (b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (c) la riduzione del capitale in caso di recesso;
- (d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili.

Articolo 27

Deleghe

Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a comitati interni al Consiglio e a singoli amministratori, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 28

Rappresentanza legale – Poteri di firma

Al presidente del Consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato è attribuita la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Agli altri consiglieri cui siano eventualmente delegate attribuzioni, come pure al direttore generale e ai direttori e procuratori eventualmente nominati, possono essere attribuiti poteri di rappresentanza e di firma sociale nei limiti dei poteri conferiti.

CONTROLLO SULLA GESTIONE - REVISIONE LEGALE

Articolo 29

Collegio sindacale

L'Assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del presidente del collegio sindacale. Salvo che la deliberazione dell'Assemblea sia adottata con il voto unanime di tutte le Azioni, i sindaci sono nominati come segue:

- (a) due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea ordinaria con voto riservato ai soli titolari di Azioni A, a maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle Azioni A; e
- (b) uno sindaco effettivo con ruolo di presidente e un sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea ordinaria con voto riservato ai soli titolari di Azioni B, a maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle Azioni B.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina di alcuni o di tutti i sindaci con le modalità sopra indicate, la nomina dei sindaci mancanti o di tutti i sindaci avverrà ai sensi di legge.

Qualora per qualsiasi motivo venissero a cessare dal loro incarico uno o più sindaci, troverà applicazione l'articolo 2401 del codice civile, con la precisazione che, se disponibile, subentrerà il sindaco supplente nominato dai soci titolari di Azioni che avevano nominato il sindaco cessato. In ogni caso, la sostituzione dei sindaci cessati da parte dell'Assemblea è da effettuarsi da parte dei soci titolari di Azioni che avevano effettuato l'originaria nomina del sindaco cessato.

L'Assemblea determina altresì la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo.

I sindaci durano in carica tre esercizi.

I sindaci devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di tele/video comunicazione, secondo le modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 30

Revisione Legale

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le norme di legge vigenti.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 31

Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 32

Ripartizione degli utili

Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 33

Dividendi

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso, qualora non sia stato fissato dall'Assemblea.

Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIoglimento

Articolo 34

Scioglimento e nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RINVIO

Articolo 35

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.



